



**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
**Città Metropolitana di Messina**

Registro

N. 3

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

01-06-2025

**Oggetto:** Esame delle condizioni di eleggibilità ai sensi dell'Art. 9 della L.R. n. 31/86 e delle condizioni di candidabilità di cui all'art. 10 del D. lgs n. 235/2012 per la convalida del Consigliere nominato in surroga del Consigliere dimissionario.

L'anno duemilaventicinque il giorno uno del mese di Aprile  
Con inizio alle ore 19:40 nei locali del **Convento dei Carmelitani Calzati siti in via Carmine.**

Alla convocazione in seduta straordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
GERMANA' Maria	X		FRANCO Antonino	X	
FIORE Salvatore Vittorio	X		ARDIRI Graziella	X	
INTERDONATO Armando	X		CORRENTE Maria Pamela	X	
FIORE Sergio Gaetano	X		NATOLI Massimo Santi	X	
GULINO Laura	X				
SCHEPISI Tindaro	X				
FAZIO Giacinta	X				
NASSISI Claudia	X				

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. 12 Assenti n. 0

Fra gli assenti sono giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i signori :

La Sig.ra GERMANA' Maria nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori :

Partecipa il Segretario Comunale dott. Carmelo PINO  
La seduta è pubblica. Sono presenti:

# COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Prop. n.

3

del 28.03.2025

**Oggetto:** Esame delle condizioni di eleggibilità ai sensi dell'Art. 9 della L.R. n. 31/86 e delle condizioni di candidabilità di cui all'art. 10 del D. lgs n. 235/2012 per la convalida del Consigliere nominato in surroga del Consigliere dimissionario.

Relazione

**Preso atto** che, a seguito di intervenute dimissioni, si è proceduto alla surroga del Consigliere dimissionario Sig.ra Maria Pia D'Ambra con il neo Consigliere Sig. Massimo Santi NATOLI;

**Ritenuto** che occorre procedere, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n. 7 del 26.8.1992, alla convalida del Consigliere nominato in surroga del dimissionario Consigliere Sig.ra Maria Pia D'Ambra, previo esame delle condizioni di eleggibilità e di candidabilità;

**Dato atto** che la convalida è preordinata alla verifica di eventuali situazioni impeditive della candidatura ex art. 10 del D. Lgs. 31/12/2012 n. 235 o di ineleggibilità ex art. 9 L.R. 24/6/1986 n. 31, non rimosse nei termini di legge previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del consigliere subentrante circa l'insussistenza di cause di ineleggibilità e incandidabilità da allegare alla adottanda delibera;

**Vista** al riguardo la normativa vigente ed in particolare:

- L'art. 9 "Ineleggibilità" della L.R. n. 31 del 24.6.1986 e successive modifiche ed integrazioni;
- L'art. 18, comma 2, della L.R. 21.9.1990 n. 36 come sostituito dall'art. 2 comma 9 della L.R. 26/93;
- L'art. 1 della L.R. 18.01.1992 n. 16 che ha modificato l'art. 15 della L.R. 55/90;
- L'art. 7 della L.R. 26.8.1992 n. 7 come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 26/93;
- L'art. 4 del T.U. n. 3/60;
- L'art. 58 del TUEL n. 267/2000;
- L'art. 10 del D. Lgs. 31/12/2012 n. 235

**Visto** lo Statuto Comunale dell'Ente;

**Visto** il Regolamento del Consiglio Comunale;

PROPONE

*Per quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente trascritto,*

- 1- Di procedere all'esame e alla verifica delle condizioni di eleggibilità e candidabilità previste dall'art. 9 della L.R. 31/86 e dall'art. 10 del D. Lgs. 31/12/2012 n. 235, e di convalidare, in assenza di condizioni ostative, l'elezione alla carica del Consigliere Sig. Massimo Santi NATOLI, nominato in surroga del Consigliere dimissionario Sig.ra Maria Pia D'Ambra.
- 2- -Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi della L. R. 44/91, al fine di dare subito corso agli atti successivi.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Franca Saltafosso

Il Presidente del Consiglio Comunale

Maria GERMANA'

*Maria Germana'*

## IL PRESIDENTE

constatata la sussistenza del numero legale, procede con il terzo punto all'o.d.g. "Esame delle condizioni di eleggibilità ai sensi dell'Art. 9 della L.R. n. 31/86 e delle condizioni di candidabilità di cui all'art. 10 del D. lgs n. 235/2012 per la convalida del Consigliere nominato in surroga del Consigliere dimissionario."

Il Presidente dà lettura della proposta.

Dà atto che il neo Consigliere Natoli ha presentato la dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità ed ineleggibilità allegata al presente verbale.

A questo punto il Presidente, non essendoci interventi e/o contestazioni in merito alla verifica delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità, pone a votazione la proposta peralzata di mano.

**All'unanimità**

## IL CONSIGLIO

**Vista** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Esame delle condizioni di eleggibilità ai sensi dell'Art. 9 della L.R. n. 31/86 e delle condizioni di candidabilità di cui all'art. 10 del D. lgs n. 235/2012 per la convalida del Consigliere nominato in surroga del Consigliere dimissionario.";

**Considerato** che sulla proposta di deliberazione ha espresso:

Il **Responsabile dell'Area Amministrativa**, per la regolarità tecnica, parere favorevole;

**Acquisita** la dichiarazione del neo Consigliere circa l'insussistenza delle cause di incandidabilità ed ineleggibilità;

**Ritenuto** di dover approvare la proposta, così come formulata;

**Visto** l'esito della superiore votazione;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento del Consiglio Comunale;

**Visto** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## DELIBERA

- 1- Di approvare** la proposta avente ad oggetto "Esame delle condizioni di eleggibilità ai sensi dell'Art. 9 della L.R. n. 31/86 e delle condizioni di candidabilità di cui all'art. 10 del D. lgs n. 235/2012 per la convalida del Consigliere nominato in surroga del Consigliere dimissionario." e, stante la mancata contestazione di cause di incandidabilità o ineleggibilità, di convalidare l'elezione alla carica del Consigliere Sig. Massimo Santi NATOLI, nominato in surroga del Consigliere dimissionario Sig.ra Maria Pia D'Ambra.

## IL CONSIGLIO

Con separata ed analoga votazione

## DELIBERA

Di dichiarare l'atto **immediatamente eseguibile**.



# Comune di San Piero Patti

*Città Metropolitana di Messina*

Cod.Fiscale 86000390830

Partita I.V.A 00756380838

**Oggetto:** dichiarazione attestante l'insussistenza di eventuali situazioni impeditive della candidatura ex art. 10 del D. Lgs. 31/12/2012 n. 235 o di ineleggibilità ex art. 9 L.R. 24/6/1986 n. 31.

Il sottoscritto Massimo Santi NATOLI, nato a Messina il 31.03.1964 e residente in San Piero Patti Via Mazzini, 4, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:

- l'assenza, a proprio carico, di situazioni di incandidabilità ex art. 10 del D. Lgs. 31/12/2012 n. 235 di cui all'allegata TABELLA A
- l'assenza, a proprio carico, di situazioni di ineleggibilità ex art. 9 L.R. 24/6/1986 n. 31 e di cui all'allegata TABELLA D


San Piero Patti, li 01.04.2025

FIRMA

Io sottoscritto **Dottor Carmelo Pino**, nella mia qualità di Segretario Comunale del Comune di San Piero Patti ai sensi dell'art. 21 del DPR 28.12.2000 n. 445, previa identificazione del Sig. Natoli Massimo Santi a mezzo di documento di riconoscimento PATENTE N. V172 W 98792 - 28/03/2024 attesto che la dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal medesimo, previo ammonimento sulle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

San Piero Patti li 01.04.2025

Il Segretario Comunale  
Dottor Carmelo Pino



**Regione siciliana**  
**Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica**  
**Dipartimento delle Autonomie Locali**  
**Servizio 5 - Ufficio Elettorale**

<b>CAUSE DI INCANDIDABILITA' ALLA CARICA DI SINDACO, CONSIGLIERE COMUNALE, ASSESSORE COMUNALE, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE, CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE</b>
<b>SONO INCANDIDABILI ALLE CARICHE DI CUI SOPRA:</b>
<p>Coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all' articolo 74 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati.  <b>(Art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)</b></p>
<p>Coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a).  <b>(Art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)</b></p>
<p>Coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale.  <b>(Art. 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)</b></p>
<p>Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c).  <b>(Art. 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)</b></p>
<p>Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.  <b>(Art. 10, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)</b></p>
<p>Coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  <b>(Art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)</b></p>

Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, le disposizioni di cui sopra si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
  - b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
- Con riguardo alle cause di incandidabilità sopra riepilogate, si richiama quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, il quale dispone che *“L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.”* Si richiamano in ultimo gli adempimenti previsti e disciplinati dal successivo comma 4 per quanto attiene la comunicazione delle sentenze e dei provvedimenti.

Al fine di verificare l'effettiva condizione rispetto a quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, per quanto attiene il procedimento elettorale, si richiamano gli adempimenti previsti per i candidati e le relative candidature, di cui all'art. 12 del richiamato D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, ai sensi del quale "...ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10."

L'incandidabilità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. (Art. 15, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui all'art. 143 del D.lgs. 267/2000 non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 (dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000) al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 (dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000) con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

**Art. 143, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (l'art. 143 del predetto decreto è stato sostituito dall'art. 2, comma 30 della legge 15 luglio 2009, n. 94 e integrato e modificato dall'art. 28, commi 1 e 1-bis, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132)**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. (Art. 248, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. s), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)

**Regione siciliana**  
**Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica**  
**Dipartimento delle Autonomie Locali**  
**Servizio 5 - Ufficio Elettorale**

**INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE  
 COMUNALE**

**SONO INELEGGIBILI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:**

Il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.  
**(Art. 9, comma 1, n. 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)**

Nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza.  
**(Art. 9, comma 1, n. 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)**

Nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato.  
**(Art. 9, comma 1, n. 3 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)**

Nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri del culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci.  
**(Art. 9, comma 1, n. 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)**

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Provincia o del Comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici  
**(Art. 9, comma 1, n. 5 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)**

I membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, i membri delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione siciliana; altresì, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture, al tribunale amministrativo regionale e alle sue sezioni staccate nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori.  
**(Art. 9, comma 1, n. 6 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)**

I dipendenti della Provincia e del Comune per i rispettivi consigli  
**(Art. 9, comma 1, n. 7 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)**

I componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono. (vedi nota n. 1) e n. 2) in calce alla presente tabella)  
**(Art. 9, comma 1, n. 8 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)**

Il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle A.S.L. (vedi nota n. 2) in calce alla presente tabella)  
**(Art. 3, comma 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)**  
 Il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle Aziende ospedaliere (vedi nota n. 2) in calce alla presente tabella)  
**(Art. 4, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)**

I legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate. (vedi nota n. 2) in calce alla presente tabella)  
(Art. 9, comma 1, n. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

I legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della Provincia o del Comune.  
(Art. 9, comma 1, n. 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla Provincia o dal Comune  
(Art. 9, comma 1, n. 11 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 "Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (del comma 1) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature".

Consigliere comunale in carica in altro comune.  
(Art. 9, comma 1, n. 12 e art. 14, comma 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Tale causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.  
(Art. 9, comma 3 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Nessuno può presentarsi come candidato in più di due comuni o in più di due quartieri (circoscrizioni), quando le elezioni si svolgano nella stessa data.  
(Art. 14, comma 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della provincia, del comune o del quartiere (circoscrizione) in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.  
(Art. 12 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla legge regionale n. 31/1986 importa la decadenza dalla carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere (circoscrizione).

(Art. 13, comma 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 9. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.  
(Art. 13, comma 3 e 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Si richiamano in ultimo i termini e le procedure di cui all'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31

#### Note

1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 463 del 5-19 novembre 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti della U.S.L., facenti parte dell'Ufficio di direzione, e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'U.S.L. stessa.

2) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 162 del 16 maggio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, n. 9), dell'art. 9 della legge regionale n. 31/1986 nella parte in cui non prevede che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate dagli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La l.r. 24.06.1986, n. 31, nell'ambito del Titolo II avente ad oggetto "Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità", indica all'art. 9, comma 1, le cause di ineleggibilità, fra l'altro, a consigliere comunale per determinati soggetti che rivestono particolari ruoli e/o si trovano in determinate condizioni ivi indicate; fra queste in particolare la causa di ineleggibilità indicata al n. 8 prescrive che non sono eleggibili a consigliere comunale "i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria

locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono", mentre la causa di ineleggibilità indicata al n. 9 prescrive che non sono eleggibili a consigliere comunale "i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate".

Per l'intervenuta entrata a regime in Sicilia del nuovo assetto del servizio sanitario nazionale, secondo le disposizioni dell'art 55 della l.r. 30 novembre 1993, n. 30, e del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 15 aprile 1995, trovano applicazione nel settore le nuove ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'introdotta (cfr. art. 1, l.r. n. 30/93) art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 10 del 14 gennaio 1995.

Infatti, la l.r. 3 novembre 1993, n. 30, ha introdotto in Sicilia il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riforma del servizio sanitario nazionale, incidendo (cfr. art. 3 di detto decreto legislativo) sulle ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di amministratore locale degli addetti al citato servizio legiferate in precedenza, rinviandone l'attuazione (cfr. art. 55) all'entrata a regime del nuovo assetto del servizio, la quale si è verificata con l'emanazione del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella GURS n. 20 del 15.4.1995.

Le disposizioni dell'art. 9, comma 1, nn. 8 e 9 della l.r. n. 31/1986 e s.m.i., con l'entrata a regime del nuovo servizio sanitario in Sicilia, in precedenza erano state ritenute, da questo Dipartimento, non più compatibili con la diversa disciplina nel settore che è stata introdotta, conseguente alla mutata organizzazione del servizio sanitario. Il nuovo riferimento sostanziale normativo è al recepito art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 502/1992 (ineleggibilità e incompatibilità previste per il direttore generale, il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dell'Azienda Sanitaria locale).

L'indirizzo giurisprudenziale in ordine a tale diversa disciplina ha esteso le ineleggibilità e le incompatibilità disciplinate, a soggetti diversi da quelli previsti nell'art.3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il riferimento è ai soggetti individuati nell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo (direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera).

Preso atto del nuovo assetto giuridico del servizio sanitario nazionale, in base al quale è stato disposto il trasferimento alle Regioni delle competenze in tema di organizzazione delle aziende sanitarie locali, si sono ritenuti, quindi, in passato, non più applicabili i numeri 8 e 9 del primo comma dell'art. 9 della l.r. n. 31/1986.

Recepita la normativa di riforma del servizio sanitario nazionale con la l.r. 03.11.1993, n. 30, sono rimaste, quindi, non coordinate le disposizioni della l.r. 24.06.1986, n. 31 di cui si discute, con applicazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 07 dicembre 1993, n. 517 e ciò perché la legge regionale n. 30/1993 ha stabilito che "Nel territorio della Regione siciliana si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, salvo quanto previsto dalla legge regionale 01 settembre 1993, n. 25 e nel rispetto dei principi ordinatori della legge 23 dicembre 1978, n. 833".

In tal senso, infatti, l'art. 9, comma 1, n. 9 della l.r. 24.06.1986, n. 31 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede l'ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale che il comune stesso concorre a costituire, senza precisare che le strutture convenzionate cui si riferisce la causa di ineleggibilità sono quelle indicate negli art. 43 e 44 della legge 23.12.1978 n. 833, che non fanno alcun riferimento ai titolari di farmacie.

Già in passato l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, si è occupato di alcuni aspetti applicativi della l.r. n. 31/1986, in relazione alla nuova organizzazione del sistema sanitario nazionale su base regionale introdotto con il d.lgs. n. 502/1992, fornendo, fra l'altro, i relativi approfondimenti con i pareri prot. n. 3293 - 13/11/2012 del 31.01.2012 e prot. n. 281/2004, con i quali sostanzialmente, nel ricordare quanto affermato da questo Dipartimento Autonomie Locali nella Circolare n. 13 del 13.06.2008, (successivamente ribadito nella più recente circolare n. 5 del 06.06.2014), in merito all'art. 9, comma 1, nn. 8 e 9, ha rilevato la necessità dell'intervento del legislatore regionale in ordine ad alcuni aspetti della l.r. n. 31/1986 non ancora espunti espressamente dall'ordinamento regionale, per i quali non si poteva sostenere l'abrogazione tacita, con la conseguenza che la l.r. n. 31/1986 non poteva essere disapplicata fino a quando non fosse stata rimossa dall'ordinamento dal legislatore regionale e/o modificata, ipotesi concretizzatasi, esclusivamente, con la legge regionale 08.03.2012, n. 14 recante "Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità", che all'art. 2 ha disposto l'abrogazione dell'art. 15 della l.r. 31/1986.

Pertanto, si ritiene necessario un ulteriore chiarimento relativo all'effettiva applicazione del quadro normativo regionale sin qua delineato, dato dall'art. 9, comma 1, n. 9, della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, che riproduce sostanzialmente nell'ordinamento regionale le disposizioni dettate dal legislatore statale in materia di ineleggibilità del personale convenzionato delle unità sanitarie locali con le cariche di amministratore locale.

Tali disposizioni sono senza dubbio espressione del "modello" unità sanitaria locale quale "struttura operativa dei Comuni" (cfr. art 15 legge 23 dicembre 1978, n. 833): ed invero, prima della riforma del Servizio sanitario nazionale introdotta dal D.Lgs. n. 502/1992, lo stretto collegamento che caratterizzava le unità sanitarie locali e gli organi elettivi delle comunità locali interessate, costituiva il fondamento delle richiamate ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità le quali, dunque, avevano come precipuo scopo quello di prevenire, nell'ipotesi di componente della struttura sanitaria eletto ad una carica amministrativa locale, conflitti di interesse determinati dalla confluenza nello stesso soggetto delle qualità di controllato e controllore della struttura sanitaria.

Con il riassetto organico delineato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (recepito nell'ordinamento della Regione con la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30), è venuta meno l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale incentrata sui Comuni e si è altresì configurata l'unità sanitaria locale quale azienda, ente strumentale della regione, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale.

Il D.Lgs. n. 502/1992, per quanto qui interessa, contiene, all'art. 3, comma 9, una elencazione di cause di ineleggibilità ed incompatibilità che riguardano specificamente le nuove figure dirigenziali introdotte dalla riorganizzazione delle aziende sanitarie, e cioè, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario; pertanto con l'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 502/1992, mutato il quadro normativo di riferimento e venuta meno la *ratio* che aveva ispirato il legislatore, nazionale e regionale, nella precedente disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità per i dipendenti delle unità sanitarie locali, si è ritenuto non sussistere *"alcuna concreta ragione che possa giustificare il permanere, nella Regione siciliana, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, una volta che queste, nella legislazione nazionale, cui la Regione siciliana si era pienamente uniformata con la legge n. 31 del 1986, sono state rimodulate"*.

Invero, il decreto legislativo n. 502/1992 si è occupato della materia delle ineleggibilità ed incompatibilità, solo per individuare nuove ipotesi legate alle nuove figure dirigenziali introdotte dalla riorganizzazione delle aziende sanitarie, ma non contiene alcuna disposizione che autorizzi, in una materia come quella elettorale, che attiene ai diritti politici fondamentali dei cittadini, ed è pertanto di stretta interpretazione, a formulare ipotesi di abrogazioni non solo implicite, ma anche indirette, perché conseguenti non ad un riordino complessivo della materia elettorale, ma al riordino di altra materia.

Ciò detto, si fa presente che il problema in esame ha trovato soluzione nell'ordinamento statale con il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*), il quale ha, originariamente, riunito e coordinato, per quanto qui interessa, le disposizioni legislative vigenti in materia di ineleggibilità ed incompatibilità negli enti locali ed ha altresì regolato l'ineleggibilità e l'incompatibilità degli organi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere con l'art. 60, comma 1, nn. 8 e 9, e con l'art. 66.

In dettaglio, quale causa di ineleggibilità a consigliere comunale, mentre il n. 8 del comma 1 dell'art. 60, fa riferimento alle nuove figure di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, il n. 9 dello stesso articolo di legge testualmente fa riferimento *"ai legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate"*.

Si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza del 26 gennaio 2009, depositata il 6 febbraio 2009, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato n.9, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

Si rileva sul punto che il comma 4 dell'art. 60 del d.lgs. n. 267/2000 di che trattasi, prescrive che *"le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833"*.

Alla luce del principio qui rilevante dato dall'esigenza di una tendenziale uniformità, sul piano nazionale, della disciplina dell'elettorato passivo (Corte cost. 438/94; 276/97; 306/03), nel senso che, in ossequio al principio di uguaglianza dei cittadini su tutto il territorio nazionale, la materia dell'elettorato passivo, non può subire in sede regionale scostamenti dalla disciplina statale, anche in presenza di competenza esclusiva regionale, si rileva che, ancorché le norme in trattazione contenute nella l.r. n. 31/1986 non sono mai state espressamente abrogate, può ritenersi che il vigente art. 9, comma 1, n. 8, della l.r. n. 31/1986 vada applicato nel senso già esplicitato dall'art. 60 comma 1, n. 8 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento, quindi, alle nuove figure di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

Per quanto attiene, di converso, alla causa di ineleggibilità prescritta dall'art. 9, comma 1, n. 9, della l.r. n. 31/1986, questa appare, ad oggi, rispecchiare il vigente corrispondente art. 60, comma 1, n. 9 del d.lgs. n. 267/2000, rilevando, comunque, che questo fa riferimento, diversamente dalla norma regionale che richiama l'unità sanitaria locale, *all'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui le strutture sono convenzionate*.

Considerato il precetto costituzionale a norma del quale l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità è l'eccezione (Corte cost. 166/72; 344/93; 141/96; 306/2003), per cui le norme che derogano o comunque comprimono il diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica, si richiama la Sentenza della Corte costituzionale n. 162/95, ove è precisato che discipline differenziate in tema di elettorato passivo adottate dalla Regione siciliana nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria in materia, non possono considerarsi legittime, salvo che sussistano situazioni concernenti categorie di soggetti che siano esclusive per quella Regione, ovvero si presentino diverse in raffronto a quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale.

Ciò posto, avendo presenti tali principi e le intervenute modifiche legislative in sede statale, risulta evidente il permanere, nell'ordinamento regionale, delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art. 9, comma 1, n. 9 della legge regionale n. 31/1986, formalmente tuttora vigente (cfr. parere Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 13737 31/11/2016 del 24.06.2016 e Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19752 del 25 luglio 2018).

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:  
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 28.03.2025

Il Responsabile Area Amministrativa  
Mario FIORE

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiara: che in relazione all'impegno di spesa di € . è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile di Area

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data

Il Responsabile Area Ragioneria  
Dott. Carmelo PINO

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

### ATTESTA

Che la complessiva spesa di E ..... , trova copertura finanziaria MISSIONE .....  
PROGRAMMA..... TITOLO.....  
CAPITOLO .....del bilancio 2024 ( Imp. Provv. n. \_\_\_\_\_ )

Data.....

Responsabile Area Ragioneria  
Dott. Carmelo PINO

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

*Sella*

*Mario Giammaria*

Il Segretario Comunale

*Carmelo*



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 03-04-2025

E fino al

L'Addetto

*Giulio Pasquolone*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno: 03-04-2025

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal 03-04-2025 al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott. Carmelo PINO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 03-04-2025

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 01-04-2025

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;;

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, Li \_\_\_\_\_



Il Segretario Comunale  
Dott. Carmelo PINO

*Carmelo*